CAMERA DEI DEPUTATI N. 2761-C

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(RELATORE **BALLARDINI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati GALLONI e GRANELLI

APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 18 febbraio 1971

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 26 maggio 1971 *(Stampato n. 1568)*

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 28 maggio 1971

—

Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente casi di ineleggibilità a consigliere regionale

Presentata alla Presidenza l'11 novembre 1971

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 16 ottobre 1970 gli onorevoli Galloni e Granelli presentavano la proposta di legge n. 2761 contenente una interpretazione autentica dell'articolo 5, primo comma n. 7, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente casi di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale. Con essa si volevano chiarire alcuni dubbi interpretativi della legge, precisando che gli uffici periferici dello Stato, i cui capi sono dichiarati ineleggibili, sono soltanto quelli « abilitati a manifestare all'esterno, con efficacia vincolante, la volontà di un apparato statale ».

Il 28 ottobre 1970 l'onorevole Cossiga a sua volta presentava la proposta di legge n. 2801 contenente l'interpretazione autentica

di tutto il quinto comma e della lettera *a*) del medesimo quinto comma dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Entrambe le proposte di legge furono evidentemente ispirate dalla necessità di risolvere nel senso voluto dai proponenti alcuni casi concreti insorti a seguito della recente prima elezione dei consigli regionali, relativamente ai quali pendevano procedure giurisdizionali. È per questo motivo che gli onorevoli proponenti avevano dato alle loro iniziative la veste di norme interpretative, unico modo per attribuire ad esse efficacia retroattiva, anche quando la natura interpretativa dei testi suggeriti poteva far sorgere qualche fondato dubbio.

Il 10 dicembre 1970 la I Commissione ascoltava la relazione dell'onorevole Bressani sulle due proposte di legge, il cui esame era stato abbinato data l'analogia evidente delle materie trattate, e nominava un Comitato ristretto per fondere i due progetti. Il 29 gennaio 1971 la stessa Commissione approvava un testo, predisposto dal Comitato ristretto, che era formato dall'articolo 2 della proposta Cossiga e dall'articolo 1 della proposta Galloni e Granelli.

La Camera discuteva lo schema della Commissione il 17 febbraio 1971 e con votazione a scrutinio segreto bocciava l'articolo 1 con voti contrari 298 e favorevoli 88. Il 18 febbraio la Camera approvava la legge così emendata con voti favorevoli 247 e contrari 139.

Passando al Senato le vicende della proposta di legge diventano ancor più romanzesche.

La I Commissione del Senato iniziava l'esame del testo pervenuto dalla Camera il 21 aprile 1971. Constatata la opportunità di allargare la portata del progetto ad altre ipotesi di ineleggibilità, la Commissione incaricava una Sottocommissione di approfondire l'argomento. Il 12 maggio, ribadita la necessità di modifiche e d'altra parte la opportunità di una rapida approvazione, si delegava il presidente di operare sondaggi atti a rendere possibile il conseguimento di entrambi i fini. Il 18 maggio 1971 il presidente della I Commissione riferiva l'esito dei suoi sondaggi e proponeva, oltre che la modifica del testo pervenuto dalla Camera, anche l'aggiunta di un nuovo articolo. Sorgendo contrasti ogni decisione era rinviata ad altra seduta. Finalmente il 26 maggio 1971, con il favorevole parere del Governo, la Commissione approvava un testo profondamente rinnovato che veniva presentato all'Assemblea del Senato.

Il Senato, nella seduta del 26 maggio 1971, sentita la relazione orale del senatore Pennacchio, d'accordo il Governo, approvava il nuovo testo della legge. Esso presenta due articoli completamente nuovi. Uno, l'articolo 2, contiene una norma che, *incidenter tantum*, trova modo di regolare anche la eleggibilità dei consiglieri comunali. L'altro, l'articolo 3, torna all'argomento indicato nel titolo, e regola un diverso caso di ineleggibilità a consigliere regionale con una norma che è interpretativa come lo era l'articolo 1 della primitiva versione sottoposta alla Camera, da questa respinto il 17 febbraio 1971.

La I Commissione ha ripreso in esame il nuovo testo il 30 giugno 1971 e, dopo aver ascoltato la relazione dell'onorevole Bressani, senza discussione, non ha approvato le modifiche apportate dal Senato. L'onorevole Foschini, incaricato di stendere la relazione per l'Assemblea, vi ha rinunciato, e quindi il presidente della Commissione ha incaricato il sottoscritto di provvedervi.

Le ragione del voto contrario della I Commissione, ancorché non apparenti da una discussione, che non c'è stata, sono abbastanza note, direi notorie.

Anzitutto il testo complessivo della legge, come è pervenuto dal Senato, è abbastanza inorganico, poiché mescola materie che, pur inerendo alla ineleggibilità, si riferiscono a cariche elettive di organi diversi.

In secondo luogo la natura interpretativa delle formulazioni proposte è seriamente contestabile, giacché molte di esse hanno una evidente efficacia innovativa.

Inoltre appare sommamente inopportuno legiferare sotto la suggestione di singoli concreti casi soggetti a giudizio della magistratura elettorale.

Infine non sembra corretto affrontare a frammenti una materia, questa appunto delle ineleggibilità, che abbisogna nel suo complesso di una revisione generale ed organica.

Tali sono le vicende di questa legge, e tali i motivi per i quali la Commissione propone alla Camera di respingerla, nel testo approvato dal Senato.

BALLARDINI, *Relatore*.

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
L'articolo 5, comma primo, n. 7), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, va interpretato nel senso che per uffici regionali provinciali e locali dello Stato ivi indicati devono intendersi gli uffici che hanno competenza sull'intero territorio della Regione, o di una provincia, o su almeno la metà del territorio di una provincia o di più province se trattasi di uffici interprovinciali, e che sono abilitati a manifestare all'esterno la volontà dell'amministrazione.	Per uffici regionali, provinciali e locali dello Stato indicati dall'articolo 5, comma primo, numero sette, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, devono intendersi gli organi, con competenza territoriale corrispondente alle circoscrizioni regionale o provinciale o comunque comprendente parte rilevante del territorio di una o più province, ed abilitati a manifestare all'esterno la volontà dell'amministrazione.
ART. 2.	
L'articolo 5, comma quinto, lettera *a*), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, va interpretato nel senso che gli amministratori, e coloro che ricevono uno stipendio o salario dagli enti ospedalieri, non essendo più sottoposti alla vigilanza del comune, ma della Regione, ai sensi degli articoli 15, 16 e 17 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, sono eleggibili a Consiglieri comunali, ma non a Consiglieri regionali.	***Soppresso.***
ART. 3.	
L'articolo 5, comma quinto, lettera *b*), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, va interpretato, congiuntamente al successivo articolo 7 della stessa legge, nel senso che gli amministratori dell'Istituto che assume la tesoreria della Regione in un'epoca successiva alla elezione del Consiglio regionale, sono dichiarati decaduti se non rinunciano alla carica entro sette giorni dal verificarsi della situazione che dà luogo alla decadenza.	***Soppresso.***
ART. 4.	ART. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.	*Identico.*